**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

CONCORSO

Indizione, per l'anno 2014, la sessione degli esami di Stato per

l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

(GU n.24 del 25-3-2014)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive

modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione

all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione

del Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio

delle professioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche

all'ordinamento professionale dei Geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,

n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei

requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove

per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei

relativi ordinamenti;

Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto decreto del

Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che: «I

decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea

e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla

normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti

dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di

Stato»;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del

Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della libera professione di Geometra (modificato con decreto 14

luglio 1987), per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in

un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della Pubblica

Istruzione (art. 2, comma 1);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante

disposizioni in materia di dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642, in materia di imposta di bollo;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la

competitivita'», di conversione, con modificazioni, del decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,

n° 137, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Direttore Generale degli Ordinamenti

Scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai Direttori

Generali degli Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle

provincie di Trento e Bolzano;

Ordina:

Art. 1

1. E' indetta, per l'anno 2014, la sessione degli esami di Stato

per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di

Geometra.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del

diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito

presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o

legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello

di inizio delle prove d'esame, abbiano:

A - completato il tirocinio ai sensi della Legge n° 27/2012 ,

art. 9, comma 6;

B - completato il periodo di attivita' tecnica subordinata

(anche al di fuori di uno studio tecnico professionale),

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

C - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e

formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), della durata di quattro

semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti

con le attivita' libero professionali previste dall'Albo (art. 55,

comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I

Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri laureati accertano la

sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri

uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi

negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente

notificati agli interessati.

Si precisa che la certificazione finale rilasciata in esito ai

percorsi didattico-formativi attuati dagli Istituti Tecnici Superiori

(I.T.S.) e' da considerarsi equipollente a quella conseguita al

termine dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui

al capoverso precedente. Pertanto, detta certificazione costituisce

titolo valido ai fini dell'accesso agli Esami di Stato di

abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra, ai

sensi dell'art. 5, comma 6, del D.P.C M. 25 gennaio 2008 e con

riferimento a quanto disposto dal sopracitato art. 55, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in

possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle

prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:

A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella «C»

allegata (art. 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n.

328/2001 e relativa tabella «A»);

B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui

alla tabella «D» allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del

Presidente della Repubblica n. 328/2001);

C - lauree specialistiche - di cui al decreto Ministro

dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre

1999, n° 509 - nelle classi 4/S (Architettura e Ingegneria Edile) e

54/S (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale), nonche'

lauree magistrali - di cui al Decreto ministeriale 22 ottobre 2004,

n. 270 - nelle classi LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile -

Architettura) e LM-48 (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e

Ambientale).

3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in

parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in

convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita', gli

Istituti di istruzione secondaria o gli Enti che svolgono attivita'

di formazione professionale o tecnica superiore.

Art. 3

Sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli Istituti Tecnici statali per Geometri,

elencati nella tabella «A» allegata, ubicati nelle citta' sedi dei

Collegi dei Geometri, ad eccezione delle sedi di esame di: Verbania,

Feltre, Cantu' e Barletta individuate, rispettivamente, per i Collegi

ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che non

sono sedi di Istituti Tecnici per Geometri.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti

risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti

indicati nell'art. 10 del Regolamento, possono essere costituite

Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di Collegi o

piu' Commissioni operanti nella medesima localita'.

3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame dovessero

risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per

ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle

domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'Istituto,

possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche

presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati

nella detta tabella «A».

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2

e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il

tramite dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal

successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4

Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -

Esclusioni

1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)

giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta

Ufficiale - 4ª serie speciale, presentare, come indicato al

successivo comma 4, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai

documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal

successivo art. 5, all'Istituto indicato nella predetta tabella «A»

ubicato nel Comune sede di residenza o di svolgimento del

praticantato.

2. Nel caso in cui il Comune sede di residenza o di svolgimento

del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere

presentata all'Istituto ubicato nella Provincia sede di residenza o

di svolgimento del praticantato.

3. Nel caso in cui nella Provincia sede di residenza o di

svolgimento del praticantato vi siano piu' circoscrizioni di

Collegio, la domanda deve essere presentata all'Istituto ubicato

nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del

praticantato.

4. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto

Tecnico sede d'esame dovranno, pero', entro il termine sopraindicato,

essere inviate al Collegio provinciale di appartenenza, che

provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente

O.M..

5. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti

modalita':

a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il

timbro dell'Ufficio postale accettante);

b) a mano direttamente al Collegio competente, entro il termine

sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli

interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma

dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di

presentazione ed il numero di protocollo);

c) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) direttamente al

Collegio competente, ove lo stesso Collegio sia abilitato al

ricevimento (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data

utile, della PEC).

6. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le

domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale

ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i

quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente

art. 2.

7. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne

siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5

Domande di ammissione - Contenuto

1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,

con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione

indicata nel successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle

responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o

uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.

445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle

dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente

conseguiti (art. 75 Decreto del Presidente della Repubblica citato),

devono dichiarare (articoli 46 e 47 decreto del Presidente della

Repubblica citato):

il cognome ed il nome;

il luogo e la data di nascita;

la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che

vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;

di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria

superiore di Geometra, con precisa indicazione: dell'Istituto sede

d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;

dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'Istituto

sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa,

se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di

consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).

Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non

sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali

circostanze ed indicare l'Istituto che ha rilasciato il relativo

certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e

numero di protocollo).

La dichiarazione in argomento non e' richiesta a coloro che

sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2,

comma 2, lettere A, B e C (diplomi universitari, lauree, lauree

specialistiche e lauree magistrali);

di essere iscritti nel Registro dei praticanti, con indicazione

del Collegio provinciale o circoscrizionale;

il praticantato svolto. La dichiarazione in argomento non e'

richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei

requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A, B e

C (diplomi universitari, lauree e lauree specialistiche o

magistrali);

di essere in possesso (come certificato convalidato, per i

titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del

competente Collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti,

da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2,

ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno

precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai

requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera C e art. 2,

comma 2, lettere A, B e C (corsi IFTS - corsi ITS, diplomi

universitari, lauree, lauree specialistiche o magistrali), occorre

dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del

diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS - ITS e

le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento

del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);

di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di

esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di

ammissione ad una diversa sede di esame.

2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il

requisito di ammissione sono tenuti, successivamente ad avvenuta

maturazione dello stesso, a comunicarne, sotto la propria

responsabilita', il possesso, con apposito atto integrativo dei

contenuti della domanda gia' presentata, indirizzato al Dirigente

Scolastico dell'Istituto sede d'esame, ma da inviare al Collegio

competente.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20

Legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per

lo svolgimento delle prove (idonei ausilii ed eventuali tempi

aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria

in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame

da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione

ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni

personali richieste.

Art. 6

Domande di ammissione - Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,

pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento

della tassa e del contributo, i seguenti documenti:

curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,

relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali

ulteriori studi compiuti;

eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:

della tassa di ammissione agli esami dovuta all'Erario nella

misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il

versamento, in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,

deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale

utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio:

quello dell'Agenzia delle Entrate «locale» in relazione alla

residenza anagrafica del candidato);

del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame a

norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni

(chiedere all'Istituto gli estremi del conto corrente postale da

utilizzare);

fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.

38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei

documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della

domanda.

Art. 7

Adempimenti dei Collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle

domande, i Collegi, verificata la regolarita' delle istanze ricevute

ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di

competenza, comunicano entro la data del 26 maggio 2014 al Ministero

dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca tramite posta

elettronica agli indirizzi paola.testi@istruzione.it o

paola.lancia@istruzione.it, nonche' al Consiglio Nazionale il numero

dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione

del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve

essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna

domanda, e contestualmente ciascun Collegio provvedera' all'invio a

mezzo postale al MIUR - Direzione Generale degli Ordinamenti

Scolastici e dell'Autonomia Scolastica - Ufficio V - Viale Trastevere

n° 76/A - 00153 - Roma, di un unico elenco nominativo in stretto

ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli

esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per

consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle

Commissioni. I Collegi provvedono a formare i detti elenchi previo

puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della

Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai

candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia

all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno

dei requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

il cognome;

il nome;

il luogo e la data di nascita;

il titolo di studio;

il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.

2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo

dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di

maturazione (da indicare comunque) deve essere apposta anche la

dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di

acquisizione che non puo' esser e posteriore al giorno precedente a

quello di inizio delle prove d'esame.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal

Presidente del Collegio, questi deve apporre la seguente

attestazione:

«Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli

articoli 6 e 7 del Regolamento degli esami di Stato per

l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra

(decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987), relativamente

ai candidati, in numero di , di cui all'elenco nominativo che

precede:

l'iscrizione (ove d'obbligo) al Registro dei praticanti e

l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa

vigente o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione contraria

relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i

quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle

condizioni stabilite (art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3,

decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; art. 9, comma 6,

Legge n. 27/2012);

di aver verificato la regolarita' delle relative domande

ricevute e la loro utile produzione e di aver effettuato ogni

opportuno accertamento di competenza;

di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto

del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni

sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha

dato esito confermativo della loro piena veridicita'»4. Qualsiasi

variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata

al Ministero per gli adempimenti di competenza.

5. Entro la data del 20 ottobre 2014, i Collegi provvedono alla

consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici

ai quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli

Istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione

disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti

una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun

candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione,

devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di

cui sopra gia' trasmesso al Ministero.

Detto elenco e' integrato con apposita nota, datata e

sottoscritta, recante indicazione:

di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;

dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i

candidati con la dicitura di cui al precedente comma 3 (allegando le

successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).

Nel caso in cui i candidati di un Collegio siano stati assegnati

a piu' Commissioni, con sede nello stesso Istituto o in Istituti

diversi, il medesimo Collegio allega, per ciascuna Commissione, oltre

al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione dei

candidati assegnati dal Ministero alla singola Commissione.

6. Successivamente, il Collegio avra' cura di far pervenire,

entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,

soltanto alla Commissione esaminatrice la comunicazione della

compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i

restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2

(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,

comma 2).

Art. 8

Calendario degli esami

1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e

si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

4 novembre 2014, ore 8,30: insediamento delle Commissioni

esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal

Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle

Commissioni medesime;

5 novembre 2014, ore 8,30: prosecuzione della riunione

preliminare;

6 novembre 2014, ore 8,30: svolgimento della prima prova

scritto-grafica;

7 novembre 2014, ore 8,30: svolgimento della seconda prova

scritto-grafica;

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le

prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono

notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione

degli elaborati, mediante affissione all'Albo dell'Istituto sede

degli esami ed a quello della sede del competente Collegio, al quale

spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali

comunicazioni individuali (art. 12, comma 6, Regolamento).

Art. 9

Prove di esame

1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso

ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute

dal Collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei

giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove

scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e

consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli

argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono

indicati nella tabella 'B' allegata.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna

delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai

rispettivi temi (art. 12, comma 1, Regolamento).

4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di

manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e

non stampanti (allegato «A» Regolamento).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati

che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle

prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.

I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti

tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della

Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova

orale nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere

riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un

prolungamento del previsto calendario di esami (art. 12, comma 8,

Regolamento).

La presente Ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2014

Il direttore generale: Palumbo

\_\_\_\_\_\_\_\_

Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13

del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai

candidati, raccolti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e

della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per

le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli

Esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i

correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico